

Bruxelles, 26 gennaio 2016
(OR. en)

5571/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0005 (NLE)**

**ACP 13
WTO 7
COAFR 14
RELEX 57**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 18 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 18 final.

All.: COM(2016) 18 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.1.2016
COM(2016) 18 final

2016/0005 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("APE concluso con gli Stati della SADC"). Gli Stati della SADC aderenti all'APE sono il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia, lo Swaziland ("BLMNS") e il Sud Africa.

I negoziati si sono conclusi a livello di capi negoziatori il 15 luglio 2014 a Pretoria. L'accordo è stato siglato il 15 luglio 2014 a Pretoria.

Il Botswana, la Namibia e lo Swaziland beneficiano attualmente di un accesso preferenziale al mercato dell'UE secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso al mercato (MAR). Il Lesotho e il Mozambico beneficiano attualmente delle modalità previste dall'iniziativa "Everything but Arms" (Tutto tranne le armi) in virtù della loro classificazione tra i paesi meno sviluppati (PMS). Gli scambi tra l'UE e il Sud Africa sono attualmente disciplinati dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC).

L'APE concluso con gli Stati della SADC prevederà un regime di accesso uniforme per i paesi BLMNS. Per il Sud Africa l'APE concluso con gli Stati della SADC sostituirà le pertinenti disposizioni dei titoli II e III dell'ASSC, che riguardano rispettivamente gli scambi commerciali e le questioni collegate agli scambi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua l'accordo di partenariato concluso tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ("accordo di partenariato ACP-CE"), che invita alla conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'APE concluso con gli Stati della SADC è un accordo economico orientato allo sviluppo e offre agli Stati della SADC aderenti all'APE un accesso asimmetrico al mercato, che consente loro di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione; esso prevede un numero cospicuo di salvaguardie e una clausola di protezione dell'industria nascente, contiene disposizioni in materia di norme di origine che agevolano le esportazioni e sopprime il ricorso alle sovvenzioni all'esportazione negli scambi tra le Parti. Tali disposizioni contribuiranno all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, del TFUE. L'APE concluso con gli Stati della SADC contiene altresì un capo relativo a commercio e sviluppo sostenibile, che lega l'accordo commerciale agli obiettivi dell'UE nei settori del lavoro, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-CE ed è sufficiente a contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di scambi e di sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. I termini di riferimento del progetto sono stati pubblicati nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto, che ha avuto in esito l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale della SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles, Belgio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'APE concluso con gli Stati della SADC non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I dazi non riscossi sono stimati in 33,3 milioni di EUR una volta completata l'attuazione dell'accordo tra dieci anni.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

A norma delle disposizioni generali dell'accordo le Parti si impegnano a verificare in modo costante l'applicazione e gli effetti del presente accordo. Le disposizioni istituzionali istituiscono un Consiglio congiunto a livello ministeriale responsabile dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo e di controllare il conseguimento dei suoi obiettivi. Il Consiglio congiunto è assistito dal comitato per il commercio e lo sviluppo. Inoltre l'accordo:

- istituisce un *comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose*, al fine di monitorare l'evoluzione del protocollo sulle indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose;
- istituisce un *comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali*, che monitorerà l'attuazione e l'applicazione del capo relativo alle dogane e alla facilitazione degli scambi commerciali e del protocollo sulle norme di origine;
- contiene una disposizione che consente alle Parti di chiedere consulenza su qualsiasi questione nel quadro del capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile. Il dialogo e la cooperazione possono coinvolgere altre autorità competenti e i soggetti interessati.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo contiene disposizioni riguardanti la cooperazione, gli scambi di merci, il commercio e lo sviluppo sostenibile, le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, gli ostacoli tecnici agli scambi, la composizione delle controversie, le indicazioni geografiche e le norme di origine. L'accordo contiene inoltre clausole di revisione a tempo sugli scambi di servizi e su investimenti, politica di concorrenza, diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici.

L'APE garantisce a Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti ad eccezione di armi e munizioni. Il Sud Africa beneficerà di un nuovo accesso al mercato, supplementare rispetto a quello previsto dall'ASSC, che attualmente disciplina le sue relazioni commerciali con l'UE. L'UE otterrà un significativo accesso al mercato dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU) e disporrà della garanzia di un accordo bilaterale con il Mozambico, uno dei paesi meno sviluppati della regione.

L'APE è concepito in modo da essere compatibile con il funzionamento della SACU, in particolare attraverso la piena armonizzazione del regime di importazione della SACU. La SACU presenta una tabella unica esterna di tariffe e regimi contingentali applicati alle importazioni dall'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e gli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) dall'altra ("l'accordo") è stato siglato il 15 luglio 2014.
- (3) In conformità della decisione [...] del Consiglio, del [...] ², l'accordo è stato firmato il [...] con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal [...] in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.
- (6) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo³.

Articolo 3

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³

La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2016: 18 465 300 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ ☐ Nessuna

☒ ☒ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	Data di applicazione provvisoria	23,7 Mio EUR

Situazione a seguito dell'azione					
	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]	[n + 5]
Articolo 120	24,8 Mio EUR	25,9 Mio EUR	27,2 Mio EUR	28,3 Mio EUR	29,5 Mio EUR

⁴ Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

4. MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, l'accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare all'articolo 30 sulle disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa, nel protocollo sulle norme di origine (protocollo 1 dell'accordo) e nel protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in ambito doganale (protocollo 2 dell'accordo). Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'Unione europea applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'Unione europea e relative disposizioni di applicazione) e le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie [in particolare il regolamento (CE) n. 1150/2000 del Consiglio].

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La presente stima si basa sul volume medio delle importazioni nel periodo 2012-2014. Ad eccezione di diversi prodotti importati dal Sud Africa, le importazioni dal gruppo SADC aderente all'APE già entrano nell'Unione europea in esenzione da dazi.